REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 2913/2022

PROMOSSA DA

, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Angiuli ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale angiuli.giuseppe@avvocatibari.legalmail.it

parte attrice

CONTRO

Banca Popolare di Bari s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Arcucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Federico Fedele in Lecce alla via Imbriani, 30

parte convenuta

Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 19.12.2024

FATTO E DIRITTO

- 1. La controversia oggetto del presente giudizio attiene alla materia dell'intermediazione finanziaria e verte, in particolare, sull'acquisto delle azioni di Banca Popolare di Bari.
- 2. Nella specie, l'azionista ha agito in giudizio, con atto di citazione notificato il 26.09.2022, per chiedere (1) la nullità del primo contratto-quadro per difetto di forma scritta e, quindi, la nullità delle prime operazioni di investimento con conseguente restituzione, a titolo di indebito oggettivo, della somma di € 37.842,80 o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali c.d. maggiorati, rivalutazione monetaria e maggior danno da lucro cessante da rapportarsi al rendimento dei buoni ordinari del tesoro; (2) la risoluzione dei contratti inter partes sia per violazione degli obblighi di informazione gravanti sull'intermediario anche con

Repert. n. 103/2025 del 22/01/2025

riferimento alla presenza di un conflitto d'interessi sia per violazione dei limiti del mandato di cui all'art. 1711 c.c. con conseguente restituzione, a titolo di indebito oggettivo, della somma di € 73.576,60 o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali c.d. maggiorati, rivalutazione monetaria e maggior danno da lucro cessante da rapportarsi al rendimento dei buoni ordinari del tesoro; (3) il risarcimento dei danni derivanti vuoi dall'eventuale e/o contestuale risoluzione negoziale vuoi dall'illecito precontrattuale commesso della banca pari all'importo complessivamente investito di € 73.576,60 o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali c.d. maggiorati, rivalutazione monetaria e maggior danno da lucro cessante da rapportarsi al rendimento dei buoni ordinari del tesoro; (4) la rifusione comunque del capitale netto investito pari a € 73.576,60; (5) la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.

2.1 A fondamento delle proprie richieste l'attore ha dedotto quanto segue.

Con riferimento alla domanda di nullità, ha chiarito di aver sottoscritto un contrattoquadro solo in data 10.03.2008 sicché le operazioni di investimento realizzate nel 2007 sono nulle per assenza di forma *ad substantiam*, prescritta dall'art. 23 TUF.

Con riferimento alle domande di risoluzione negoziale, di responsabilità contrattuale e di responsabilità precontrattuale, l'attore ha precisato che, su pressante richiesta della Banca e, in particolare, di alcuni funzionari della filiale di Carovigno, è stato convinto a sottoscrivere, nel tempo, diversi ordini di acquisto di titoli azionari emessi dalla stessa BPB e di obbligazioni convertibili in azioni poi riscattate per un totale di n. 8.933 azioni e un investimento netto di € 73.576,60, risultate, tuttavia, illiquide e dal valore azzerato, come certificato dalla sospensione di vendita deliberata dalla Consob il 17.12.2019.

Al riguardo, l'attore ha dedotto l'inadempimento da parte della banca intermediaria degli obblighi di correttezza, diligenza e, soprattutto, di informazione su di lei gravanti non solo ex art. 1176 c.c. ma anche ex d.lgs. 58/1998 (c.d. TUF) specialmente in caso di conflitto d'interessi, com'è nel caso in cui si offrano in vendita azioni proprie, nonché degli obblighi di profilazione dell'investitore e di valutazione dell'adeguatezza dell'investimento proposto, dettagliati dalle successive delibere Consob in tema di c.d. *know your customer rule*.

ha rappresentato, infatti, che, nella qualità di , storico correntista di BPB, piccolo risparmiatore e investitore non professionista, è stato erroneamente indirizzato in un investimento rischioso, in ragione dell'illiquidità delle azioni comprate, ed eccessivamente concentrato, oltre il 70%, nelle sole azioni di BPB, in spregio al canone di differenziazione del portafoglio azionario.



Repert. n. 103/2025 del 22/01/2025

Ha evidenziato, inoltre, che non è stato informato dei rischi connessi all'acquisto di titoli azionari, che non è stato affatto profilato, in un primo momento, e che è stato scorrettamente profilato, in un secondo momento, tramite i questionari di profilatura MiFid, con l'attribuzione di un profilo di rischio "medio-alto" nonostante le rappresentate esigenze di conservazione dei propri risparmi e non di moltiplicazione degli stessi.

Inoltre, l'attore ha richiamato le vicende penali e amministrative che hanno coinvolto BPB, note anche alla cronaca giudiziaria.

- **2.2** Ha dato atto, peraltro, di aver proposto reclamo il 14.09.2018 presso BPB, integralmente respinto, e di aver avviato successivamente a novembre 2018 il tentativo obbligatorio di conciliazione, senza successo, così decidendosi a rivolgersi, in ultima istanza, al Tribunale.
- 3. Banca Popolare di Bari si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 05.12.2022 eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito restitutorio e/o risarcitorio. In particolare, per quanto riguarda le domande di restituzione d'indebito derivanti dalla nullità o dalla risoluzione negoziale, ha dedotto l'intervenuta prescrizione decennale decorrente dalla sottoscrizione dei singoli contratti dei crediti derivanti dalle operazioni di acquisto anteriori al 14.09.2008 ovvero al 26.09.2012, tenuto conto altresì degli atti interruttivi medio tempore posti in essere e della necessità della domanda giudiziale ai fini dell'interruzione della domanda di risoluzione negoziale.

Per quanto riguarda la domanda di responsabilità precontrattuale, BPB ha dedotto poi l'intervenuta prescrizione quinquennale decorrente dal momento dell'illecito invocato, ossia della mancata informazione dovuta contestuale alla sottoscrizione degli ordini d'acquisto, dei crediti derivanti dagli investimenti ante 2014.

Parimenti, per quanto riguarda la domanda di responsabilità contrattuale, ha dedotto l'intervenuta prescrizione decennale decorrente dalla conclusione dei singoli contratti dei crediti connessi alle operazioni anteriori al 14.09.2008.

3.1 Nel merito, BPB ha chiesto il rigetto delle domande attrici e, in via subordinata, la determinazione dell'esatto ammontare dovuto vuoi a titolo di restituzione vuoi a titolo di risarcimento del danno, considerando la differenza di valore delle azioni tra il momento dell'ordine di vendita (€ 7,50) e quello della proposizione del giudizio (€ 0,06), il concorso colposo del danneggiato, le somme comunque ottenute dal risparmiatore a titolo di dividendi (€ 6.269,33) e cedole (€ 1.637,00), con condanna della controparte in ogni caso alla restituzione dei titoli stessi, vinte le spese di lite.

A fondamento di tali richieste la convenuta ha posto una serie di circostanze.

ENDESSO DA: RIZZO ANNA EMESSO DA: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 57257ac262bd8c - Firmato Da: RAIMO TERESA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 53249038bcbeC

Repert. n. 103/2025 del 22/01/2025

Per un verso, ha evidenziato che ha sottoscritto già nel lontano 1994 un contratto-quadro d'investimento, che inizialmente ha dichiarato il proprio rifiuto a rendere le informazioni passive richiestegli e che ha un portafoglio più ampio di quello rappresentato in giudizio, essendo possessore di quote in numerosi fondi.

Per altro verso, ha rappresentato che la Banca stessa ha fornito informazioni adeguate e complete e che ha svolto la profilazione richiesta in modo corretto come da questionari allegati e non disconosciuti da controparte.

Ha invocato, altresì, il principio di autoresponsabilità dell'investitore e il concorso colposo dello stesso ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.

Ha fatto presente l'indeterminatezza ed esosità dell'importo richiesto, la necessità di considerare anche gli importi dallo stesso percepiti a tiolo di dividendi e cedole, la non applicabilità al caso di specie del saggio c.d. maggiorato degli interessi legali di cui all'art. 1224, comma 4, c.c. e l'insussistenza di prova con riferimento al lucro cessante.

Ha dedotto, infine, l'inconferenza delle vicende penali e amministrative da controparte riportate.

- **4.** Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti hanno depositato le relative memorie.
- **4.1** In particolare, nella memoria n. 1, parte attrice ha dedotto l'inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata da BPM con riferimento agli importi ottenuti dall'attore a titolo di cedole e dividendi, per mancata correlazione con l'oggetto e/o il titolo del presente giudizio e, in ogni caso, ne ha eccepito la prescrizione; ha contestato l'altrui eccezione di prescrizione e ha insistito nelle conclusioni già rassegnate, senza riformulare la domanda di nullità.
- 4.2 Parte convenuta ha rilevato l'irritualità e inammissibilità del disconoscimento svolto dall'attore alla prima udienza del 30.06.2023 concernente la sottoscrizione del documento 7 e, in ogni caso, ha formulato istanza di verificazione; ha preso posizione sui dedotti vizi rappresentativi del proprio assistito allegando, a tal fine, ulteriore documentazione e ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.
- **5.** Istruita la causa in via documentale, parte attrice ha manifestato interesse per una definizione bonaria della controversia, chiedendo al Tribunale la formulazione di una proposta conciliativa, alla quale non si è opposta parte convenuta.
- 5.1 Con ordinanza del 10.03.2024, Il Tribunale ha proposto alle parti la definizione del presente giudizio alle seguenti condizioni: "che, sul presupposto dell'avvenuta risoluzione negoziale, Banca Popolare di Bari restituisca a la somma di € 21.159,00, oltre interessi legali dalla domanda e



Repert. n. 103/2025 del 22/01/2025

sino al soddisfo, e che restituisca alla banca convenuta i titoli azionari acquistati come da ordini indicati nell'atto di citazione; con compensazione delle spese di lite".

6. Alla successiva udienza, mentre parte convenuta ha dichiarato di accettare, parte attrice ha manifestato la propria indisponibilità, contestando il *dies a quo* di computo dell'eccezione di prescrizione e l'esistenza di un ulteriore atto interruttivo rappresentato dal ricorso CF presso la Consob del novembre 2018, di cui parte convenuta ha rilevato la non sussistenza in atti.

Preso atto del fallimento della conciliazione, il Tribunale ha, quindi, fissato, come richiesto anche dalle parti, l'udienza di precisazione delle conclusioni con discussione orale e decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., assegnando un termine per note finali.

- 7. Entrambe le parti hanno depositato le rispettive note conclusive il 28.11.2024.
- 7.1 L'attore ha, anzitutto, ricapitolato le vicende processuali, esplicitando di aver rinunciato alla domanda di nullità del contratto-quadro nella memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Ha preso posizione, poi, sull'altrui eccezione di prescrizione.

In primo luogo, l'attore ha evidenziato l'esistenza del reclamo del 12.09.2018 e del ricorso all'ACF presso la Consob del 02.11.2018 che controparte ha contestato all'udienza del 11.07.2024, dimenticando di avere essa stessa offerto in comunicazione la decisione n. 2102 resa inter partes il 23/12/2019 dall'A.C.F. (all. 30).

L'efficacia interruttiva di tali atti va vagliata, peraltro, secondo parte attrice, non tanto rispetto alla domanda di risoluzione negoziale, che è stata formulata in via eventuale e/o contestuale, quanto rispetto alla domanda risarcitoria, che ben può essere proposta anche in via autonoma.

In secondo luogo, l'attore ha rilevato che il *dies a quo* va individuato nel momento in cui il danneggiato ha contezza del danno, come previsto dall'art. 2935 c.c. e specificato dalla copiosa giurisprudenza richiamata anche con riferimento specifico agli investimenti finanziari e all'acquisto di azioni BPB.

Al riguardo, l'attore ha precisato che il *dies a quo* coincide con il momento in cui il danneggiato si è reso conto della definitiva illiquidità delle azioni BPB in suo possesso e cioè della materiale impossibilità di rivenderle per smobilizzarne il controvalore monetario.

E ha individuato tale momento (a) alla data del 17 dicembre 2019, allorquando la Consob, con sua delibera n. 21190, ha sospeso la negoziazione delle azioni in discorso dal mercato Hi-MTF; (b) in alternativa, alla data in cui l'attore ha provato invano a vendere i titoli azionari BPB in suo possesso (ossia il 16/11/2017, cfr. doc. n. 27 di parte convenuta); (c) alla data dell'8 luglio 2015 quando si è registrata la endemica paralisi della compravendita delle azioni BPB sul mercato interno dei soci dell'istituto.

Repert. n. 103/2025 del 22/01/2025

Nel merito, l'attore ha ripetuto le conclusioni già rassegnate nella memoria n. 1, chiarendo di non aver contestato che, dopo la sottoscrizione nel 1994 e nel 2008 dei due contratti-quadro, le operazioni di investimento concluse negli anni sono quelle riportate nella tabella di cui a pag. 7 della comparsa di risposta della banca "i cui dati contabili sono stati recepiti pedissequamente dall'odierno attore, che non ne ha contestato il quantum né le rispettive date di negoziazione dei singoli pacchetti di titoli".

Ha ribadito, poi, che, pur avendo ricevuto la consegna dei due contratti-quadro, non gli sono stati mai consegnati gli ulteriori documenti concernenti le singole operazioni di investimento. Al riguardo, ha precisato che il disconoscimento spiegato in corso di causa non è stato superato da BPB, atteso che, per un verso, in calce a ciascuno dei suddetti documenti *ex adverso* prodotti in atti, non è stata rinvenuta alcuna sottoscrizione del risparmiatore attestante la loro effettiva consegna a suo favore e che, per altro verso, la sottoscrizione risultante nel doc. 7 è in realtà frutto di una maldestra operazione di *collage* grafico atteso che la sottoscrizione (apocrifa) datata 8/1/2013 non risulta essere stata apposta in calce alla tabella recante la scheda-prodotto delle azioni BPB bensì in un altro foglio, con la conseguenza che tale sottoscrizione non vale in alcun modo a provare l'avvenuta consegna della scheda-prodotto.

L'attore ha ripreso, poi, le proprie difese con riferimento all'omissione degli obblighi giuridicamente e contrattualmente gravanti sulla BPB e ha insistito per il valore di prove atipiche delle vicende penali e amministrative.

Ha insistito, ancora, per il riconoscimento tanto degli interessi legali al tasso maggiorato, atteso che, per giurisprudenza più recente, l'art. 1284, comma 4, c.c. si applica alle obbligazioni pecuniarie, quale che sia la fonte della stessa, quanto del lucro cessante parametrato al rendimento dei buoni del tesoro.

Parimenti, ha insisto nell'eccezione di inammissibilità e comunque di prescrizione della domanda riconvenzionale di restituzione dei frutti percepiti a titolo di cedole e dividendi, deducendo in ogni caso la percezione degli stessi in buona fede ex art. 1148 c.c.

- 7.2 La convenuta BPB ha ribadito le difese e le conclusioni già rassegnate in corso di causa, evidenziando, in particolare, che la somma complessivamente investita dall'attore è pari non a € 73.576,60 bensì a € 70.530,93, come dimostrato dalla tabella presente nella comparsa di costituzione e risposta e che, in via subordinata e istruttoria, si insiste nella richiesta di verificazione già avanzata.
- 8. All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate negli atti introduttivi, in quelli integrativi e conclusivi, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.



Repert. n. 103/2025 del 22/01/2025

**>

- **9.** Preliminare e funzionale alla decisione è l'individuazione delle domande di giustizia rimesse all'attenzione del Tribunale.
- 9.1 In tale prospettiva, occorre considerare, da un lato, le domande di nullità, risoluzione, responsabilità, ripetizione di indebito e risarcimento del danno proposte dall'attore e, dall'altro dato, la domanda di restituzione proposta dalla banca convenuta.
- 9.2 L'attore ha rinunciato, invero, nel corso del giudizio alla domanda di nullità, con la conseguenza che nessuna pronuncia è più richiesta al riguardo in ossequio al principio di cui all'art. 112 c.p.c.

Ha insistito, invece, vuoi nella domanda di risoluzione negoziale per inadempimento della banca, con conseguente restituzione dell'indebito oggettivo e del risarcimento del danno, vuoi nella domanda di risarcimento del danno per violazione da parte della Banca del contratto, indipendentemente dalla dichiarazione di risoluzione.

Al riguardo, va osservato che "il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti" (tra le altre, Cass. 7467/2020). A tal fine, si deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa attorea, senza che tale attività interpretativa sia preclusa dalle espressioni utilizzate dalle parti ed essendo, anzi, necessario prendere in esame il tenore letterale degli atti, la natura delle vicende di fatto rappresentate dalla parte, le precisazioni offerte nel corso del giudizio nonché il tipo di provvedimento in concreto richiesto.

Alla luce delle complessive difese attoree e delle conclusioni rassegnate può dirsi che la domanda di risoluzione e la domanda di responsabilità sono riferite vuoi ai contratti-quadro del 1994 e del 2008 intercorsi tra e BPB vuoi ai singoli contratti di compravendita delle azioni BPB succedutesi nel tempo dal 1994 al 2014 in considerazione del grave inadempimento degli obblighi di correttezza, informazione, profilazione e adeguatezza d'investimento di cui al d.lgs. 58/1998 addebitato alla Banca convenuta.

È pacifico, infatti, che il grave inadempimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario finanziario può condurre alla risoluzione non soltanto del contratto quadro ma anche dei singoli contratti di investimento (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/08/2023, n.24648, ad avviso della quale "In tema di intermediazione finanziaria, l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, atteso che l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come



Repert. n. 103/2025 del 22/01/2025

resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore").

È tale inadempimento che viene dedotto, nella specie, dall'attore come causa giustificativa sia della risoluzione negoziale e del conseguente diritto restitutorio sia del diritto risarcitorio vantato a titolo contrattuale.

In tale prospettiva non residua, invero, alcuno spazio per la responsabilità precontrattuale invocata da parte attrice, in quanto l'inadempimento addebitato alla Banca non riguarda un obbligo precontrattuale, fondato sulla buona fede prenegoziale, ma riguarda un obbligo contrattuale, fondato sulla buona fede contrattuale così come tipizzata dal legislatore nel TUF, tale da far insorgere una responsabilità di tipo contrattuale, ex art. 1218 c.c., secondo il noto arresto delle Sezioni Unite n. 26724/2007.

L'inadempimento dedotto si pone, infatti, "a valle" del contratto-quadro d'investimento e "a monte" dei rispettivi ordini d'acquisto e interviene nella fase esecutiva del contratto-quadro d'investimento, a sua volta, di per sé prodromico alla conclusione delle successive e numerose operazioni di investimento in cui si risolvono i contratti di compravendita delle azioni BPB, con la conseguenza che, venuto meno il contratto-quadro, vengono meno anche i contratti di compravendita delle singole azioni.

In definitiva, dal lato dell'attore, si collocano le domande di (1) risoluzione negoziale con ripetizione d'indebito e di (2) responsabilità contrattuale con risarcimento del danno contrattuale, proposte, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in modo non congiunto e connesso bensì disgiunto e indipendente, stante l'autonomia delle stesse (v. sul punto Cass. 23820/2010).

9.3 La Banca convenuta ha proposto, poi, una mera domanda di restituzione, ex art. 2033 c.c., dei titoli venduti conseguente all'eventuale accoglimento della domanda di risoluzione formulata dall'attore, avente effetti retroattivi tra le parti.

Con riferimento alle cedole e ai dividendi, non ha formulato, invece, alcuna domanda riconvenzionale, della cui ammissibilità l'attore si duole, bensì ha sollevato una mera eccezione di compensazione, chiedendo lo scomputo di quanto comunque ottenuto da in dipendenza del rapporto, ossia di n. 28.404 azioni BPB assegnate a titolo gratuito, di € 6269,33 a titolo di dividendi e di € 1637,00 a titolo di cedole obbligazionarie.

- 10. Ciò premesso, si può ora vagliare la fondatezza o meno delle domande attrici.
- 11. L'attore ha dato prova, invero, del grave inadempimento imputato alla Banca, legittimante, ex art. 1453 c.c., tanto la richiesta di risoluzione negoziale quanto quella di risarcimento del danno contrattuale.



Repert. n. 103/2025 del 22/01/2025

Una volta concluso il contratto-quadro d'investimento (nel 1994 e nel 2008, nel caso di specie), l'intermediario è tenuto, per obbligo di fonte contrattuale e legale, a fornire e a raccogliere una serie di informazioni rilevanti per dare corretta esecuzione al rapporto di intermediazione finanziaria. Si tratta, in breve, del c.d. obbligo di informazione attiva e passiva dettagliato dal d.lgs. 50/1998 contenente il TUF, dal regolamento attuativo Consob n. 11522/1998 e dal successivo regolamento Consob n. 16190/2007.

Nel caso di specie, a fronte delle specifiche deduzioni inerenti alle omissioni informative dedotte dall'attore, la Banca si è limitata a richiamare la documentazione fornita al cliente o dallo stesso sottoscritta senza fornire la prova di aver specificamente ed effettivamente reso le informazioni oggetto di contestazione con la diligenza qualificata richiestagli.

In ossequio al riparto dell'onere probatorio gravante sulle parti processuali, in generale, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e, in particolare, nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, ai sensi dell'art. 23, comma 6, TUF, deve dirsi, quindi, che, mentre l'attore-investitore ha dimostrato i fatti costituitivi della domanda proposta, il convenuto-intermediario finanziario non ha fornito né la prova contraria né la prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta all'operatore del settore.

In materia finanziaria, infatti, come chiarito da Cassazione civile sez. I, 06/06/2016, n.11578, "a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese".

Peraltro, dall'analisi della documentazione in atti relativa alla corretta profilazione dell'investitore, emerge una certa distanza tra le risposte del questionario del 28.11.2007 e quelle dei successivi questionari del 21.05.2010 e del 19.11.2013, in uno a una certa incoerenza interna delle risposte indicate negli ultimi due questionari (v. domande 2, 3 e 4), sì da corroborare la prova che le informazioni passive sia state raccolte in modo non esaustivo, inadeguato e incompiuto.

- 12. Non altrettanto agevole è, invece, la valutazione della fondatezza o meno del diritto alla risoluzione negoziale, del diritto di credito restitutorio e del diritto di credito risarcitorio vantati in giudizio dall'attore in dipendenza dell'inadempimento realizzato dalla banca convenuta.
- 13 In tale valutazione si deve tenere in considerazione, infatti, l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca convenuta.

In tutti e tre i casi viene in rilievo la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c., ma diverso è il *dies a quo* stabilito dall'art. 2935 c.c. e differenti sono gli atti dotati di valore interruttivo a norma dell'art. 2943 c.c.

13.1 La prescrizione del diritto alla risoluzione negoziale e del conseguente diritto alla restituzione dell'indebito comincia a decorre, invero, dal giorno in cui in cui si è verificato



Pinadempimento rilevante ai fini della risoluzione e, quindi, della restituzione, giorno che, nei caso di specie, coincide con quello di sottoscrizione dei singoli ordini di acquisto delle azioni INPB non preceduti dalla necessaria informazione prescritta. Inoltre, la prescrizione del diritto alla risoluzione negoziale può essere interrotta, in quanto trattata di diritto potestativo, solo dall'atto giudiziale (notificato il 26.09.2022), e non anche da atti stragiodiziali di messa in mora, come precisato dalla Cassazione con sentenza n. 8117 del 27/01/2016 e, più di recente, con ordinanza n. 20705 del 04/09/2017.

13.2 Invece, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno contrattuale comincia a decorrere dal giorno in cui il danneggiato ha avuto contezza del danno patito, essendo necessario al fine del perfezionamento di tale diritto non solo il danno-evento, ossia l'inadempimento, ma anche il danno-conseguenza, ossia il pregiudizio patrimoniale subito. In questa prospettiva rileva, dunque, il momento in cui il danno viene a manifestarsi oggettivamente nella sfera patrimoniale del danneggiato, divenendo perceptibile e riconoscibile come tale si da legittimare l'avvio del termine di prescrizione.

Fi questo, invern, un principio rilualito dalla recente Cassazione n. 2066 del 24/01/2023, in terma di bond argentini, affermandosi che "In ambito di intermolinzione finanziania, ni fini dell'arrizio dell'arzione rivaritoria per inadempimento degli obblighi formatiri, la pratrizione non decorre dal momento in cui una tione inspartto l'ordine d'asquista dei tioli. Fenti da quella in sini il manificata in canarto il pregiudizio patrimoniale, ossia la consignazgi damnasa rappresentata dalla printia patrimoniale di momento in cui si tenno il pregiudizio patrimoniale, ossia la consignazgi damnasa rappresentata dalla printia patrimoniale di Cosenza, con sentenza del 25/11/2023; Tribunale di Berpamo, 6 margio 2022, sent. n. 1096; Tribunale di Cosenza, con sentenza del 25/11/2023; Tribunale di Berpamo, 6 margio 2022, s

dall'esistenza degli ulteriori atti interruttivi del reclamo del 12.09.2018 e del ricorso del 12.11.2018.

- 14. Alla stregua di tali considerazioni devono accogliersi le domande di risoluzione negoziale e di risarcimento del danno contrattuale nella misura di seguito indicata.
- 15. La risoluzione negoziale deve pronunciarsi solo con riferimento ai contratti sottoscritti dopo il 26.09.2012, escludendosi, quindi, in ragione dell'intervenuta prescrizione, gli ordini di acquisto anteriori.
- **15.1** In conseguenza della dichiarata risoluzione, devono affermarsi, poi, gli obblighi restitutori gravanti sulle parti ex art. 2033 c.c.

Ne deriva che l'investitore è tenuto a restituire le azioni acquistate dopo il 26.09.2012 e che l'intermediario è tenuto a restituire il capitale investito per l'acquisto di tali azioni, pari alla somma di € 21.160,66.

15.2 A tale somma si aggiungono gli interessi legali al saggio maggiorato di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla proposizione della domanda giudiziale, atteso che i c.d. super interessi valgono per tutte le obbligazioni pecuniarie, quale che sia la fonte ex art. 1173 c.c., come chiarito implicitamente dalle Sezioni Unite del 7 maggio 2024, n. 12449.

Deve darsi atto, inoltre, del cumulo, con gli interessi, della rivalutazione monetaria, in ragione della diversa funzione che i due istituti svolgono e della definitiva natura di liquidazione forfettaria del lucro cessante assunta dalla seconda nelle obbligazioni pecuniarie (v. Tribunale Bari sez. IV, 22/07/2024 n. 3476).

- 16. Deve riconoscersi, poi, il diritto al risarcimento del danno contrattuale patito da come danno emergente nella misura di € 49.370,27, pari alla differenza tra la somma complessivamente investita nelle azioni BPB (€ 70.530,93) e la somma già riconosciutagli a titolo di restituzione d'indebito (€ 21.160,66), in ossequio al principio dell'indifferenza e del divieto di ingiusta locupletazione.
- **16.1** A tale somma si aggiungono gli interessi legali al saggio maggiorato di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla proposizione della domanda giudiziale, atteso che i c.d. super interessi valgono per tutte le obbligazioni pecuniarie, quale che sia la fonte ex art. 1173 c.c., come chiarito implicitamente dalle Sezioni Unite del 7 maggio 2024, n. 12449.
- **16.2** A titolo di lucro cessante deve negarsi che l'attore abbia dato prova del maggior danno patito, ex art. 1224, comma 2, c.c.

Invece, deve darsi atto del cumulo, con gli interessi, della rivalutazione monetaria, in ragione della diversa funzione che i due istituti svolgono e della definitiva natura di liquidazione forfettaria del



Firmato Da: RIZZO ANNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 67857ac262bd8c - Firmato Da: RAIMO TERESA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 53249038bcbe(

lucro cessante assunta dalla seconda nelle obbligazioni pecuniarie (v. Tribunale Bari sez. IV, 22/07/2024 n. 3476).

- 17. Con riferimento agli importi indicati si precisa, peraltro, che sono stati utilizzati i valori indicati nella tabella posta a pag. 7 di parte convenuta ed espressamente fatti propri da parte attrice nelle note finali.
- 17.1 Si chiarisce, altresì, che, al riguardo, non ha alcun pregio l'eccezione di compensazione sollevata dalla banca convenuta in relazione agli importi ottenuti dall'attore a titolo di cedole e dividendi, atteso che trattasi di eccezione o riferita a prodotti finanziari diversi (altre azioni assegnate a titolo gratuito e obbligazioni) o non specificamente correlata ai contratti di acquisto delle specifiche azioni oggetto di contestazione nel presente giudizio (dividendi).
- 18. Infine, per quel che riguarda le spese di lite, queste vanno ripartite secondo il principio della soccombenza, ex artt. 91 e 92 c.p.c., in considerazione dell'esito della lite che ha visto l'accoglimento delle domande proposte da parte attrice ridimensionate, tuttavia, nel tempo e nel quanto in considerazione dell'eccezione di prescrizione opposta dalla convenuta.

Si tratta, invero, di un ridimensionato più formale che sostanziale, se si considera l'importo complessivamente dovuto dalla BPB all'attore, motivo per il quale si ritiene di compensare le spese di lite per 1/5, ponendo a carico della Banca convenuta i residui 4/5.

La liquidazione di tali spese va fatta sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 52.001 a € 260.000, in considerazione del valore della causa, così individuato sulla base della somma effettiva attribuita al creditore, come previsto dall'art. 5, comma 1, dallo stesso D.M. n. 55/2014, con riduzione del 15% del compenso complessivo in considerazione della serialità delle questioni trattate.

In ragione di ciò, si devono liquidare le spese del presente giudizio in complessivi € 12.773,55, di cui € 11.987,55 per compensi e € 786,00 per spese borsuali.

18.1 Nessun valore può, poi, attribuirsi alla previsione contenuta nell'art. 91, comma 1, c.p.c. relativamente alla mancata adesione alla proposta conciliativa del Tribunale, atteso che la domanda è stata accolta in misura superiore alla proposta conciliativa.

P. Q. M.

Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

 dichiara la risoluzione negoziale dei contratti d'acquisto dei titoli azionari stipulati tra le parti processuali dopo il 26.09.2012 e, per l'effetto, condanna Banca Popolare di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma di € 21.160,66, a titolo di restituzione d'indebito, oltre



Sentenza n. 1846/2024 pubbl. il 19/12/2024 RG n. 2913/2022 Repert. n. 103/2025 del 22/01/2025

interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda giudiziale sino al soddisfo e rivalutazione monetaria, e condanna alla restituzione in favore di Banca Popolare di Bari dei titoli azionari oggetto dei contratti risolti;

- accoglie la domanda di responsabilità contrattuale e, per l'effetto, condanna Banca Popolare di Bari al pagamento in favore di della somma di € 49.370,27, a titolo di risarcimento del danno contrattuale, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della domanda giudiziale sino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
- 3. condanna Banca Popolare di Bari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di dei 4/5 delle spese di lite, liquidate, complessivamente e per l'intero in dei 4/5 delle spese di lite, liquidate, complessivamente e per l'intero in dei 4/5 delle spese di lite, liquidate, complessivamente e per l'intero in dei 4/5 delle 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge, e compensa tra le parti le spese residue, pari a 1/5 delle dette somme.

Brindisi, 19.12.2024

La Giudice Teresa Raimo

